



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione professionisti, il cumulo contributivo conviene?

Autore: Noemi Secci | 06/02/2017



Raggiungere la pensione sommando gratuitamente i contributi di casse diverse: per i professionisti è meglio il cumulo, la ricongiunzione o la totalizzazione?

La legge di bilancio 2017 ha esteso, da quest'anno, **il cumulo contributivo** per il diritto alla pensione anche agli iscritti alle casse di previdenza dei **liberi professionisti**, quindi anche agli avvocati e ai consulenti del lavoro, ai commercialisti, agli ingegneri, etc.

I destinatari del beneficio sono tutti i professionisti che hanno una posizione contributiva presso diversi enti previdenziali, ad esempio chi ha lavorato, per un primo periodo della sua carriera, come dipendente, dunque possiede contributi all'**Inps** e in seguito si è abilitato ad una determinata **professione** ed iscritto alla cassa di previdenza.

Il cumulo contributivo consiste nella facoltà, per il professionista che possiede contributi in casse diverse, di raggiungere i requisiti previsti per il pensionamento sommando gratuitamente tutti i contributi presenti nelle diverse gestioni.

Il cumulo, però, non è l'unico modo di unire i contributi per ottenere la pensione: esistono difatti la **ricongiunzione**, che consente di versare tutti i contributi in un'unica cassa, ma è a pagamento, e la **totalizzazione**, che è gratuita ma comporta il ricalcolo col sistema contributivo di tutte le quote di pensione.

Ci si chiede, allora, quale degli istituti sia più vantaggioso: cumulo, ricongiunzione o totalizzazione?

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: qual è il sistema migliore?

Non esiste una risposta assoluta a questa domanda, ma è necessario valutare caso per caso, a seconda della situazione del professionista.

La valutazione va fatta sulla base di tre elementi:

- il **costo** dell'operazione;
- i requisiti di **accesso al pensionamento**;
- il metodo di **calcolo della pensione**, da cui dipende l'entità della prestazione finale.

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: il costo dell'operazione

Per quanto riguarda i costi che cumulo, ricongiunzione e totalizzazione comportano bisogna osservare che:

- la **ricongiunzione** è **onerosa**: il costo è funzione della riserva matematica necessaria a finanziare la maggior quota di pensione, ovvero l'anticipo di pensione derivante dal trasferimento materiale della posizione contributiva da un ente a un altro; semplificando all'essenziale, il costo della ricongiunzione dipende da molteplici fattori, come la differenza tra il trattamento di pensione con e senza l'accredito dei contributi delle altre casse, l'età del lavoratore, l'ammontare dei contributi, etc;
- il **cumulo** è **gratuito**: a differenza della ricongiunzione, però, i contributi restano tutti nelle varie gestioni di appartenenza e non vengono riuniti in un unico fondo;
- anche la **totalizzazione** è **gratuita** e, come il cumulo, non comporta il trasferimento dei contributi da una gestione a un'altra.

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: requisiti di accesso

I **requisiti** di accesso al pensionamento sono diversi a seconda del tipo di trattamento maturato e della cassa che liquida la prestazione.

Se un avvocato, ad esempio, effettua la ricongiunzione nella Cassa forense, può ottenere tutte le prestazioni previste dalla cassa stessa, sussistendo i requisiti: **pensione di anzianità**, pensione di vecchiaia, pensione di vecchiaia contributiva.

Con il cumulo, invece, deve essere ancora chiarito se possa essere ottenuta la pensione di anzianità. In base a quanto sinora reso noto, per ogni tipologia di pensione dovrebbero prevalere, fra i requisiti stabiliti dalle diverse gestioni, quelli più severi: ad esempio, tra pensione di anzianità, che nella Cassa forense può

essere raggiunta con **60 anni** di età più un minimo di **38 anni** di contribuzione, e la pensione anticipata Inps, che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, sarebbe possibile applicare i soli requisiti Inps.

Sarebbe il contrario per la **pensione di vecchiaia**, in quanto i requisiti sono più severi nella cassa degli avvocati che nell'Inps (con l'eccezione, ancora da chiarire, della pensione di vecchiaia anticipata).

Con la **totalizzazione**, invece, i requisiti sono:

- per la **pensione di vecchiaia**: 65 anni e 7 mesi di età più 20 anni di contributi; si deve attendere una finestra di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della prestazione;
- per la **pensione di anzianità**: occorrono 40 anni di contributi e 21 mesi di finestra.

Cumulo, ricongiunzione o totalizzazione: l'ammontare della pensione

Per quanto riguarda e l'entità della prestazione finale ottenibile dal cumulo, dalla ricongiunzione e dalla totalizzazione bisogna tener conto che:

- la **ricongiunzione** tiene conto di **tutti i contributi** posseduti dal lavoratore, come se fossero sempre stati accreditati nella gestione di destinazione: dunque, se i contributi complessivamente versati sono più di 18 anni al 31 dicembre 1995, l'interessato ha diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011; se sono di meno, ha diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995; se non ha contributi precedenti al 1996, si applica il sistema contributivo;
- la **totalizzazione**, invece, applica il **ricalcolo contributivo** a tutte le quote di pensione appartenenti alle diverse gestioni: dato che il sistema contributivo è penalizzante, rispetto al retributivo, perché non si basa sugli ultimi redditi ma sui contributi effettivamente accreditati, dal punto di vista dell'ammontare della pensione la totalizzazione è la meno conveniente;
- nel **cumulo**, infine, ogni ente calcola la sua **quota** in base al metodo tipico della gestione in cui sono versati i contributi; non c'è, quindi il ricalcolo

contributivo obbligato, ma ogni cassa liquida separatamente la sua quota di pensione; secondo la legge istitutiva del cumulo **[1]**, nonostante le quote di pensione siano liquidate separatamente, per l'applicazione del metodo di calcolo si dovrebbe contare l'**anzianità complessiva**: ad esempio, se Tizio possiede 2 anni di contributi nell'Inps e 17 anni nella Cassa forense versati prima del 1995, superando complessivamente 18 anni di contributi dovrebbe aver diritto al calcolo retributivo dei contributi Inps sino al 31 dicembre 2011. Il decreto attuativo sul cumulo gratuito, però, dovrà meglio chiarire quest'aspetto, così come dovranno essere specificate le modalità di calcolo delle singole casse.

Note

[1] Legge di stabilità 2013.